

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7

“Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile”

Servizio “Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con Funzioni
Vicarie e Programmazioni Generali”

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

GARA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

SCHEMA di

LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio professionale integrato riguardante la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento "Ponte sul vallone Bruca lungo la SP 44 e Ponte Lungo la SB 39 n.1 ex Delia al Km. 1+836 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza" codice 02606.R1.TP.

CUP: H85E22000940004

CUI: S93004780818202100028

CIG:

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. ... del .././2024 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, integrato con indagini propedeutiche (geognostiche, strutturali, prove laboratorio, ecc.), relativo all'intervento denominato **"Ponte sul vallone Bruca lungo la SP 44 e Ponte Lungo la SB 39 n.1 ex Delia al Km. 1+836 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza"** - codice 02606.R1.TP.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 108 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo di esecuzione: Calatafimi-Segesta e Buseto Palizzolo [codice NUTS ITG11]

CUP: H85E22000940004 - CIG: - CUI: S93004780818202100028 -

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4 dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 15 del medesimo D.Lgs., è *l'ing. Luigi Fontana*.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera invito/Disciplinare di gara
- 2) Domanda di partecipazione alla gara (Modello A)
- 3) Patto di Integrità (Modello B)
- 4) Protocollo di Legalità (Modello C)
- 5) DGUE
- 6) Disciplinare tecnico prestazionale
- 7) Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.)
- 8) Schede censimento
- 9) Determinazione del corrispettivo e allegato calcolo compenso
- 10) Computo metrico estimativo
- 11) Costi della sicurezza

La presente lettera d'invito/disciplinare, il Capitolato Tecnico Prestazionale, gli allegati, la modulistica e tutti i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma del portale gare appalti Maggioli, accessibile all'indirizzo:

<https://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in piattaforma non oltre *10 (dieci)* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno *6 (sei)* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

1.3 Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle successive comunicazioni riguardanti il presente procedimento.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il portale gare appalti Maggioli.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto, costituito da un unico lotto in relazione alla tipologia delle opere e alle aree di intervento che richiedono un intervento unitario e senza soluzioni di continuità, riguarda le prestazioni professionali relative al servizio di progettazione, di coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, integrato con indagini propedeutiche (geognostiche, strutturali, prove laboratorio, ecc.).

Tabella n. 1

Descrizione delle prestazioni	Importo onorario comprensivo di spese
<i>Progettazione esecutiva</i>	€ 52.880,58
<i>Coord. Sic. Prog.</i>	€ 7.646,10
<i>Relazione geologica e direzione lavori</i>	€ 15.072,57
<i>Direzione Lavori - Misura e Contab.</i>	€ 36.910,64
<i>Coord. della Sicurezza in Fase di Esec.</i>	€ 17.377,49
<i>Totale prestazioni professionali</i>	€ 129.887,38
<i>Indagini, prove, analisi, etc</i>	€ 35.000,00
Importo totale a base di gara	€ 164.887,38

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, modificato secondo le disposizione dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023.

La prestazione principale è quella relativa a **S.04**.

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi; l'elenco dettagliato è visionabile nell'elaborato "calcolo compenso professionale progettazione ed esecuzione".

TABELLA A

Categoria	ID opere	Descrizione	Grado di complessità	Importo intervento €	Importo del servizio €
Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.04 ex IX /b	Consolidamento pendii, opere di fondazione, ed opere connesse, etc.	0,90	645.312,45	113 734,48
Infrastrutture per la mobilità	V.01 ex VI/a	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40	274.867,04	16 152,90
Totale				920.179,49	129.887,38
Costo delle indagini					35.000,00
TOTALE importo corrispettivo del servizio					164 887,38

La prestazione relative alle indagini, prove, etc. costituisce categoria scorporabile; per le indagini occorre la categoria OS20 B classe I che può essere svolta dal concorrente soltanto se *in possesso dei requisiti relativi; per le prove di laboratorio il requisito è il possesso di Autorizzazione ministeriale ai sensi della Circolare 08 settembre 2010, n. 7618 / STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001” nei settori A e B dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi delle NTC 2018*.

I lavori e le attività professionali rientrano nei fondi finanziati con Decreto n. 141 del 9/05/2022 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU Serie Generale n.148 del 27/6/2022, con il quale è stata stabilita la “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale.

L’intervento, cui si riferisce il presente servizio, è stato programmato su tre annualità, per una spesa complessiva di **€ 1.495.000,00** di cui € 1.245.833,57 finanziato dal Ministero, come distinto nella tabella che segue:

Importo finanziato anno 2023	Importo finanziato anno 2024	Importo finanziato anno 2025
€ 585.561,17	€ 583.333,60	€ 76.938,80

oltre a € 249.166,43 nella prima annualità a valere su fondi propri dell’Ente.

3. DURATA DELL’APPALTO

3.1 Durata

Le prestazioni oggetto dell’appalto hanno una durata non superiore a gg. **90** (novanta) decorrenti dalla data di consegna del servizio da parte del concorrente che risulterà aggiudicatario, in relazione all’offerta tempo indicata dal medesimo concorrente in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse.

La consegna della prima fase avverrà dopo la *sottoscrizione del contratto o nel caso di esecuzione del contratto in via d’urgenza dopo la determinazione di efficacia dell’aggiudicazione.*

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a)** Operatori economici di cui all'articolo 66 del Codice e precisamente:
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
 - società di professionisti di cui all'art. 35 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 36 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con accreditamento categoria di abilitazione "*Servizi Professionali di Ingegneria e di catasto stradale e della segnaletica*";
 - altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 37 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - consorzi stabili costituiti da almeno tre soggetti tra quelli di cui ai punti precedenti e alla successiva lettera b), anche in forma mista tra di loro, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge n. 81 del 2017 e anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile di cui all'art. 38 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
- b)** società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c)** Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 66, comma 1, lettera f) e 68 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 39 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera f) e 68 del Codice dei contratti, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del Codice anche se non ancora costituiti.

Ai sensi dell'articolo 68, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo:

- a) (se non ancora costituiti) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 5 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo;
- b) (se costituiti) in alternativa, se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha redatto l'atto di mandato;
- c) devono essere indicati i requisiti che i singoli Operatori economici in forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende eseguire.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice e ai soggetti costituiti in forma di consorzio stabile si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta

per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme sopra indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; – partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Ordini previsti dai vigenti regolamenti professionali, in regola con gli obblighi di formazione, personalmente responsabili e nominalmente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per rispettiva competenza riguardo all'incarico (ingegnere, geologo, etc.) e del ruolo assegnato (ad esempio progettista, progettista strutture, progettista strade, direttore dei lavori, coordinatore, etc.).

5. REQUISITI GENERALI (LIBRO II – PARTE V - TITOLO IV - CAPO II DEL D.LGS. 36/2023)

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al precedente punto 4 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per partecipare alla gara sono necessari i seguenti requisiti generali:

- requisiti generali ai sensi e per gli effetti degli **artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.lgs. 36/2023**;

- insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, di cui all'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- essere registrati nel Sistema Telematico del portale gare appalti Maggioli, accessibile all'indirizzo: <https://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali ricorrano le cause di esclusione previste agli artt. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

La insussistenza delle ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., comporta obbligo di astensione e in caso contrario costituisce **causa di esclusione** dalla gara.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (PARTE V DELL'ALL. II.12 AL D. LGS. 36/2023 – ARTT. 34-39)

Requisiti del concorrente

Requisiti dei professionisti singoli o associati (art. 34).

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Relativamente alle prove, indagini, etc., i requisiti sono il possesso della categoria OS20 B classe I, come da iscrizione camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con le stesse, mentre per le prove di laboratorio il requisito è il possesso di Autorizzazione ministeriale ai sensi della Circolare 08 settembre 2010, n. 7618 / STC “Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001” nei settori A e B dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi delle NTC 2018.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- oltre ai requisiti di cui ai superiori punti a) e b), deve essere in regola con gli obblighi di formazione;

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 - abilitazione professionale per lo svolgimento di incarico di coordinatore della Sicurezza, e aggiornamento in corso di validità, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – cantieri temporanei e mobili.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n.3, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in geologia o laurea equipollente rilasciata nel paese della Comunità Europea abilitante alla professione regolamentata; iscrizione al relativo albo professionale con regolarità di obblighi di formazione.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 3, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Il concorrente, singolo o associato, dovrà, inoltre, fornire documentazione/certificazione/attestazione comprovante quanto dichiarato in sede di partecipazione alla selezione per l'indagine di mercato circa i servizi, analoghi per categoria e complessità, di importo pari ad almeno la metà di quelli definiti in tabella A, svolti nell'ultimo triennio, antecedenti la data del 14/12/2023 (data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato).

La comprova del requisito è fornita, sia per committenti pubblici sia per quelli privati, mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti.

Requisiti delle società di professionisti (art. 35)

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Requisiti delle società di ingegneria (art. 36)

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in

materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Si applica il comma 2 dell'articolo 35.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art. 37)

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a:

- a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - 1) legale rappresentante;
 - 2) amministratori;
 - 3) soci, soci fondatori, associati;

4) dipendenti;

5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti.

L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 38)

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

Requisiti dei raggruppamenti temporanei (art. 39)

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti precedenti.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 14.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 14.2.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni integrate, scorporabili, relative alle **indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio**, etc., per le quali sono richieste i requisiti specifici di cui al punto 6.

Nel caso in cui il concorrente non disponga dei necessari requisiti per lo svolgimento delle indagini, prove, etc, deve ricorrere necessariamente al subappalto o al raggruppamento indicando espressamente come intende eseguire le suddette prestazioni.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto.

La Stazione Appaltante vieta il subappalto a cascata in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e della sicurezza sul lavoro.

9. GARANZIA PROVVISORIA

In relazione alla specificità e tipologia della procedura connessa all'acquisizione del finanziamento e del rispetto dei relativi termini è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 comma 1 del Codice, pari al 1%, di € **54.288,13**, relativo all'importo dell'onorario più spese della Direzione Lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione, ammontante ad € **542,88**, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 117 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento presso la Tesoreria provinciale codice IBAN IT97 E 030 6916 4041 0000 0046 013
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice, ai sensi dell'art. 106, comma 9 dello stesso Codice;

Si applicano, inoltre, i periodi secondo e terzo dello stesso comma 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3. essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante ap-

posizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE, aggregazione di rete solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13 al Codice; tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE, aggregazione di rete se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione/marchio;

– per i consorzi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione/marchio.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle suddette riduzioni, il concorrente dichiara nell’ambito della documentazione amministrativa il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **20,00** [venti/00] secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il portale gare appalti Maggioli, accessibile all'indirizzo: <https://gare-provincia-trapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida ed un indirizzo PEC.

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine previa pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Per eventuali richieste di assistenza e supporto rivolgersi alla specifica sezione presente sulla piattaforma.

La documentazione da inviare telematicamente prevede la compilazione delle buste telematiche:

“A” Documentazione Amministrativa – “B” Offerta Tecnica – “C” Offerta Economica-

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

Ciascuna documentazione dovrà contenere, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al CIG, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima; inoltre in caso di avvalimento dovrà essere riportato sulla busta la denominazione dell'O.E. ausiliaria e l'indicazione “AVVALIMENTO”.

Si precisa che in caso di OO.EE. riuniti devono essere indicati tutti gli OO.EE. evidenziando l'O.E. capogruppo.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; non sono ammesse modalità diverse né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o alla PEC della stazione appaltante.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso la piattaforma telematica Appalti del portale gare appalti Maggioli, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore del .././2024**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono indicate nella piattaforma.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parte I Titolo 1 del D.Lgs. 36/2023, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, la piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla entro i termini di scadenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal Rappresentante Legale del concorrente o da un Procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sul modello A con allegati modelli B e C predisposti.

I dichiaranti allegano copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, dell'impegno del fideiussore, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Sono, invece, sanabili:

La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva.

L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, ad eccezione delle false dichiarazioni.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un congruo termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **Mod. A – con allegati Mod. B e C** - e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) eventuale copia conforme all'originale della procura;

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega alla documentazione amministrativa sulla Piattaforma Telematica, anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, di cui alla modulistica a disposizione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti,

deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a».

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli **artt.94,95,,96,97del Codice**
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a . dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, Qualifica professionale, Iscrizione Ordine – Data e Numero, Ruolo: Titolare o Associato, Cassa Previdenziale e posizione);

Per i professionisti associati

- b . dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, Qualifica professionale, Iscrizione Ordine – Data e Numero, Ruolo: Titolare o Associato, Cassa Previdenziale e posizione) di tutti i professionisti associati;
- c . requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d . dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, Qualifica professionale, Iscrizione Ordine – Data e Numero, Ruolo: Titolare o Associato, Cassa Previdenziale e posizione) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e . estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f . organigramma aggiornato di cui all'art. 34 della parte V dell'allegato II.12 al D.lgs. n° 36/2023;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g . dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, Cassa Previdenziale e posizione) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h . estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico;
- i . organigramma aggiornato di cui all'art. 36 della parte V dell'allegato II.12 al D.lgs. N° 36/2023.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j . dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

4. dichiara, con riferimento al professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

7. dichiara di essere a conoscenza del Protocollo di Legalità e del Patto d'Integrità, allegati alla lettera d'invito/ disciplinare e accetta di rispettare gli obblighi ivi previsti;

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

9. accetta, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal relativo Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai se-

guenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - a) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 13;
 - b) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a:
 - Integrazioni al DGUE;
 - Elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale;
 - Protocollo di legalità;
 - Codice di Comportamento;
 - Operatori non residenti;
 - Privacy;
 - e, ove pertinente, Concordato preventivo.

La rete di cui al punto 4, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a:

integrazioni al DGUE;
elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3;
protocollo di legalità e patto di integrità;
Codice di Comportamento;
operatori non residenti;
privacy;
e, ove pertinente, concordato preventivo;

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento a :

integrazioni al DGUE;
elenco dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione..

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega oltre il DGUE la seguente documentazione:

- a) copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore;
- b) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- c) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 69 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- d) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- e) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice:

- f) copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

- g) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggrup-

pamento del giovane professionista.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista e relativa posizione.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella sezione della piattaforma relativa all'“Offerta Tecnica”, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto alla successiva sezione 13 “Procedura di aggiudicazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti che riguardano i due criteri di cui alla tabella precedente:

A1- PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA.

Questo criterio riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente desunti da non oltre tre servizi svolti negli ultimi 3 (tre) anni relativi a interventi ritenuti significativi dal concorrente della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi corrispondenti ovvero qualificabili analoghi/assimilabili/affini per categoria e complessità, di importo pari ad almeno la metà di quelli di cui al presente disciplinare, svolti nell'ultimo triennio, antecedenti la data del 14/12/2023, illustrati con relazione, documentazione grafica, possibilmente fotografica o di foto – rendering, che il concorrente ritenga significativo, per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità professionali.

La documentazione da presentare per ciascun servizio svolto, con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – non oltre 3 (tre) servizi illustranti le sue capacità professionali - è costituita da schede numerate di formato A3 [per un massimo di 3] o formato A4 [per un massimo di 6] con carattere Times New Roman, di dimensione 12, interlinea 1,5 righe, margini 2 cm minimo per ciascun bordo alto, basso, destro e sinistro; i servizi vanno scelti fra interventi corrispondenti ovvero qualificabili analoghi/assimilabili/affini per categoria e complessità, di importo pari ad almeno la metà di quelli di cui al presente disciplinare, svolti nell'ultimo triennio, antecedenti la data del 14/12/2023, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, indicati nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 e riportati nella tabella A del presente disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; la documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe/assimilabili/affini alle stesse categorie.

Il mancato adempimento per la specifica classe e categoria, come sopra indicato, comporterà l'esclusione dell'elemento di valutazione e l'assegnazione del punteggio "zero" con riferimento al relativo sub-criterio;

In particolare si illustrano le valutazioni che si effettueranno per ogni singolo sub-criterio:

A1.1- Verrà valutato il grado di analogia/assimilabilità/affinità delle prestazioni eseguite con quelle dell'intervento oggetto dell'appalto (risanamento struttura stradale con opere di consolidamento di pendii e di fondazione) con particolare riferimento anche alle categorie di opere su cui si interviene (viabilità), alla consistenza (dimensioni, tipologia strutturale, etc.) alla zona sismica di appartenenza, al contenuto tecnologico. Verranno date valutazioni migliori ai progetti recanti maggior grado di analogia/assimilabilità/affinità col presente appalto.

A1.2- Verrà valutato il grado di affinamento della proposta tecnico –professionale inerente al servizio, il grado di approfondimento delle analisi conoscitive per raggiungere l'ottimizzazione del costo di gestione della manutenzione e della durata di vita utile attribuendo valutazione migliore ai servizi recanti approfondimenti e affinamenti che consentono il raggiungimento degli obiettivi anzi citati.

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

Con riferimento al suddetto criterio il concorrente illustra la propria proposta sviluppata mediante una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) cartelle numerate, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub-criteri di cui nella precedente tabella, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

Con riferimento alla qualità di esecuzione del servizio la relazione deve contenere:

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al crono programma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (B1.1 e B1.2);
- descrizione delle azioni e delle soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli, correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere (B1.3);

Con riferimento al criterio di adeguatezza della struttura organizzativa e coerenza con la concezione progettuale, la relazione deve contenere:

- organigramma del gruppo di lavoro (B2.1)
- descrizione della struttura tecnica organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'Albo, nel rispetto della composizione minima dettata dai requisiti professionali previsti, ove le relative figure non coincidano (B2.1);
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale, percorso di studi e alle principali esperienze analoghe/assimilabili/affini all'oggetto del contratto (B2.2)

Con riferimento al criterio di “efficacia delle modalità di esecuzione del servizio in fase di direzione dei lavori, la relazione deve contenere:

- descrizione dell'organizzazione dell'ufficio di direzione dei lavori e delle modalità di esecuzione del servizio (B3.1);
- descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere (B3.2).

Infine, con riferimento al criterio di adeguatezza della struttura tecnico organizzativa in fase di direzione dei lavori, la relazione deve contenere:

- organigramma del gruppo di lavoro (B4.1);
- descrizione della struttura tecnica organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto della composizione minima dettata dai requisiti professionali previsti, ove le relative figure non coincidano nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (B4.1);
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale con indicazione del percorso di studi e alle principali esperienze analoghe/assimilabili/affini all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali (B4.2).

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto prima indicato. Ai fini del

calcolo della pagine, non si tiene conto di eventuali testate o di indici.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, con riferimento alla tipologia di incarico, come riportati nei sub-criteri di valutazione, devono consentire di potere effettuare le valutazioni seguenti:

B1 - Qualità di esecuzione del servizio di progettazione da svolgere

B1.1 - Verrà valutata la capacità di sintesi, concretezza ed esaustività dei contenuti descrittivi dell'intervento e della metodologia di approccio, la leggibilità e la capacità rappresentativa degli eventuali elaborati grafici, degli schemi e tabelle riassuntive dei dati tecnici e qualitativi dell'intervento.

B1.2 – Verrà valutata la programmazione delle modalità di esecuzione del servizio con riferimento all'articolazione delle varie fasi, che comprendono anche l'analisi e le indagini preliminari conoscitive, con particolare riferimento all'obbligo di rispettare le tempistiche imposte dal finanziamento.

B1.3 – Verrà valutata l'analisi del contesto territoriale e ambientale e le soluzioni e proposte migliorative per evitare interferenze e danni alla popolazione, al territorio e all'ambiente.

B2 - Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale.

Questo criterio riguarda l'illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all'organizzazione dell'attività ai fini della redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico oggetto dell'appalto.

B2.1 – Verrà valutata la coerenza della composizione del gruppo di lavoro con la concezione progettuale in relazione anche all'eventuale presenza di professionalità specialistiche per i singoli aspetti della progettazione, desunte dall'elenco di professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti dell'attività professionale, con l'indicazione della posizione all'interno della struttura dell'offerente;

B2.2 – Verrà valutata l'adeguatezza dei profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione didattica e curriculare, alle principali esperienze analoghe/assimilabili/affini o coincidenti all'oggetto del contratto nell'ambito della progettazione, riguardanti interventi di manutenzione straordinaria di strade;

B3 - Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio di direzione dei lavori

B3.1 – Verrà valutata la precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione dei lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio, sulla base delle soluzioni proposte;

B3.2 - Verrà valutata l'efficienza delle attività di controllo e sicurezza in cantiere tenuto conto delle particolarità del sito e della struttura;

B4 - Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa

B4.1 Verrà valutata l'adeguatezza e la consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio di direzione dei lavori in relazione anche all'eventuale presenza di professionalità specialistiche per i singoli aspetti della direzione dei lavori, desunte dall'elenco di professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti dell'attività professionale, con l'indicazione della posizione all'interno della struttura dell'offerente, nonché delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento delle attività relative alla direzione dei lavori;

B4.2 – Verrà valutata l'adeguatezza dei profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione didattica e curriculare, alle principali esperienze analoghe/assimilabili/affini o coincidenti all'oggetto del contratto nell'ambito della direzione dei lavori, riguardanti interventi di manutenzione straordinaria di strade;

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 35 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

La documentazione e le relazioni costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente (*nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del Codice*) ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (*si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*) negli altri casi previsti dall'articolo 66 del Codice.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 66, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (*se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai*

sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà produrre l'offerta economica attraverso il portale e deve contenere i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale unico**, espresso in cifre (con tre cifre decimali) e in lettere, sull'importo stimato pari € **25.977,48** relativo alle sola componente della spese ed oneri, calcolata sulla base del D.M. 17/06/2016 come modificato dall'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

L'offerta sopraindicata, prodotta dall'O.E., deve essere **firmata digitalmente** dal Legale Rappresentante e/o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato ed essere sottoscritto con firma digitale.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80 <i>Punti</i>
Offerta economica	20 <i>Punti</i>
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Sono stati individuati sei criteri generali in base ai quali valutare le offerte, a ciascuno dei quali è stato attribuito un peso: la somma dei pesi è pari a 100.

Criteri e pesi sono i seguenti:

	CRITERI	PESI		SUB-CRITERI	SUB-PESI
	PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
A1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi tre anni, antecedenti la data del 14/12/2023, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi identici o qualificabili analoghi/assimilabili/affini, per categoria e complessità, di importo pari ad almeno la metà di quelli di cui al presente disciplinare.	15	A1.1	Rispondenza e/o analogia/assimilabilità/affinità dei servizi a quello oggetto della prestazione e agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico	7
			A1.2	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera	8
	 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
PROGETTAZIONE					
B1	Qualità di esecuzione del servizio di progettazione	15	B1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio	7
			B1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento alla articolazione temporale delle varie fasi	5
			B1.3	Rispondenza alle esigenze dell'utenza finale ed al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative	3
B2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	20	B2.1	Coerenza con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all'eventuale presenza di risorse prettamente specialistiche per i singoli aspetti della	10

				progettazione	
			B2.2	Adeguatezza dei profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe/assimilabili/affini in materia di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade e/o opere di sostegno in campo stradale	10
DIREZIONE DEI LAVORI					
B3	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	15	B3.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'Ufficio di direzione dei lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	9
			B3.2	Efficacia delle attività di controllo del cantiere anche in tema di sicurezza	6
B4	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	15	B4.1	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio nonché delle risorse strumentali messe a disposizione	7
			B4.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe/assimilabili/affini all'oggetto del contratto	8
PREZZO					
C	Ribasso percentuale unico sulle spese calcolate ai sensi del D.M. 17/06/2016 come modificato dall'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023	20	Nessun sotto-criterio		

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, propri dell'offerta tecnica, la Commissione valuterà le offerte in una o più sedute riservate.

Ciascun Commissario, per ciascuno degli undici sub-elementi di valutazione di natura qualitativa, per ciascuna offerta, esprimerà discrezionalmente un coefficiente variabile fra 0 ed 1, secondo la seguente graduazione, con utilizzo di valori intermedi ai coefficienti individuati, rispondenti ad un giudizio qualitativo intermedio ai valori elencati:

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	0,81 ÷ 1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,61÷0,80	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,41÷0,60	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,21÷0,40	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,01÷0,20	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari a ciascun elemento di valutazione, per ciascuna offerta, si procederà ad una operazione di normalizzazione, assegnando un coefficiente $C(o)_i$ pari ad 1 alla media più alta e coefficienti in proporzione lineare alle altre medie.

Ad esempio, la valutazione di un elemento per tre concorrenti in gara:

ELEMENTO	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	COEFFICIENTE NORMALIZZATO	PESO	PUNTEGGIO
CONCORRENTE 1	0,6	1	0,9	0,833	0,961	20	19,22
CONCORRENTE 2	0,2	0,4	0,6	0,400	0,461		9,22
CONCORRENTE 3	0,7	0,9	1	0,867	1		20

I coefficienti $C(o)_i$ e relative medie, verranno approssimati alla terza cifra decimale: si approssimerà per arrotondamento la quinta cifra significativa dei numeri ottenuti:

- per difetto se la sesta cifra significativa assume un valore inferiore a 5 (esempio: 12,1234 diventerà 12,123);
- per eccesso se la sesta cifra significativa assume un valore pari a 5 o superiore (12,3455 diventerà 12,346; 12,6789 diventerà 12,679).

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento PREZZO verrà utilizzato il metodo bilineare con le seguenti formule:

per $R_i \leq R \text{ soglia}$ $C(o) \text{ prezzo} = X \cdot R_i / R \text{ soglia}$

per $R_i > R \text{ soglia}$ $C(o) \text{ prezzo} = X + (1 - X) \cdot [(R_i - R \text{ soglia}) / (R \text{ max} - R \text{ soglia})]$

dove:

- R_i è il ribasso offerto dal concorrente i -esimo.
- $R \text{ soglia}$ è la media aritmetica dei ribassi offerti
- $R \text{ max}$ è il maggior ribasso offerto
- X è un coefficiente pari a 0,90

Essendo stati precisati i criteri e le modalità di valutazione delle offerte, vengono soddisfatti i principi di parità di condizioni, trasparenza, non discriminazione e tutela della concorrenza: i concorrenti dispongono pertanto di idonee ed esaurienti indicazioni per la predisposizione di offerte efficaci, e la Commissione di valutazione potrà esprimere il proprio giudizio su di esse senza alcuna necessità e possibilità di introdurre elementi di specificazione, integrazione od adattamento.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore, ...secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI.*

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$V(o) = \sum [P(i) \cdot C(o)_i] \text{ dove:}$$

$V(o)$	indica il valore complessivo dell'offerta (o)
n	indica il numero totale degli elementi di valutazione
$P(i)$	indica il peso attribuito all'elemento di valutazione (i)
$C(o)_i$	indica il coefficiente di prestazione dell'offerta (o), variabile fra 0 ed 1, rispetto all'elemento di valutazione (i)
$\sum$	è simbolo di sommatoria

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica verrà espletata presso gli uffici del Libero Consorzio di Trapani, sita in P.zza Vittorio Veneto,2 – 91100 Trapani – alle ore ... del .././2024 secondo le modalità telematiche del portale gare appalti Maggioli.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti o tramite pubblicazione del verbale di gara sulla piattaforma telematica, ovvero tramite avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in uso all'Ente almeno 24 ore prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad acquisire, tramite portale telematico le istanze pervenute e procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 20 del Codice.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, qualora non risultino già inseriti nel FVOE.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, con esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19. APERTURA DELLE BUSTE DIGITALI “B E C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, i lavori verranno trasferiti alla Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritti al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lettere b) e c).

L'aggiudicazione diventa efficace, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, commi 6, 7 e 10 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trapani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Luigi Fontana

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82- Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
